

COMUNE DI SUELLO
PROV . di LECCO

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL
SERVIZIO
DI SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI
ASSIMILABILI - PERICOLOSI

Delibera C.C. N. 41 del 29/10/1991

Modifiche Delibera C.C. N. 33 del 26/11/1998

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili e pericolosi (come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915) relativamente alle fasi:

- a) conferimento;
- b) raccolta;
- c) spazzamento;
- d) stoccaggio provvisorio;
- e) cernita;
- f) trasporto;
- g) trattamento di trasformazione;
- h) trattamento finale;

ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 nonché dell'art. 1, comma primo, della Legge 29 ottobre 1987, n. 441, Legge Regionale n. 37 del 28 Giugno 1988, Em. 51 del 10 Maggio 1990.

ART. 2

PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- A) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- B) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante dai rumori ed odori;
- C) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- D) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- E) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
- F) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione dei rifiuti.

Il Comune provvederà ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiale ed energia anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

ART. 3

RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento non si applica:

- a) rifiuti radioattivi disciplinate dalle norme del D.P.R. 13 Febbraio 1954, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli:
 - materiali fecali;
 - altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d) agli scarichi disciplinati dalla Legge 10 maggio 1976, n. 319 (Merli) e successive modificazioni;
- e) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla Legge 13 luglio 1966, n. 615, ai suoi regolamenti di esecuzione e alle successive leggi;
- f) agli esplosivi.

ART. 4

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ai fini dell'attuazione del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22, come modificato dal D. Lgs. 08.11.1997, n. 389, per rifiuto si intende qualsiasi sostanza ad oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del decreto in argomento.

I rifiuti sono classificati secondo l'origine in:

RIFIUTI URBANI

RIFIUTI SPECIALI

Secondo le caratteristiche di pericolosità in:

RIFIUTI PERICOLOSI

RIFIUTI NON PERICOLOSI

Modificato con delibera CC n. 33 del 1998

ART. 5

ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE

Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- tutti i rifiuti urbani (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni, rifiuti pericolosi);
- i residui dell'attività del trattamento dei rifiuti, della depurazione di acque di scarico urbane;
- altri rifiuti dichiarati assimilabili a quelli urbani con deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984 e con delibera Giunta Regionale del 25/05/1982 n. 3/17432.

Detta attività viene svolta dal Comune ovvero mediante Azienda Municipalizzata o concessione ad Enti o Imprese specializzate e autorizzate alle operazioni di raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento ammasso e deposito, dei rifiuti classificati nelle varie categorie come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915

ART. 6

ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilabili tutte le attività di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

ART. 7

OBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione.

ART. 8

RIFIUTI URBANI

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
- b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97;
- c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) I rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
- e) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali.
- f) I rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) e d).

Modificato con delibera CC n. 33 del 1998

ART. 9

RIFIUTI SPECIALI

Sono rifiuti speciali:

- a) I rifiuti da attività agricola ed agro-industriali;
- b) I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) I rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) I rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) I rifiuti da attività commerciali;
- f) I rifiuti derivanti dall'attività di servizio;
- g) I rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione o da altri trattamenti delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) I macchinari e le apparecchiature deteriorate o obsoleti;
- j) I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Modificato con delibera CC n. 33 del 1998

ART. 10
CRITERI PER L'ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI
SOLIDI URBANI

Sono considerati rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali indicati al n. 1 punto 1.1.1. lettera a) della deliberazione del 27.07.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1982 n. 195:

- 1 – imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- 2 – contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 3 – sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- 4 – accoppiati quale carta plastificata , carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 5 – frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 6 – paglia e prodotti di paglia;
- 7 – scarti di legno e provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 8 – fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 9 – ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 10 – feltri e tessuti non tessuti;
- 11 – pelle e simili-pelle;
- 12 – gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria;
- 13 – resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 14 – rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- 15 – imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- 16 – moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 17 – materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 18 – frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 19 – manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- 20 – nastri abrasivi;
- 21 – cavi e materiale elettrico in genere;
- 22 – pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 23 – scarti in genere della produzione e di alimenti, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti;
- 24 – scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- 25 – residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- 26 – accessori per l'informatica.

Dal predetto elenco sono esclusi i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora conferiti in raccolta, indifferenziata, per i quali ai sensi dell'art. 43, secondo comma, del D.Lgs. 22/97, sussiste il divieto, a decorrere dal 01.01.1998, di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

I rifiuti elencati sotto la precedente lettera A) e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione

annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superiori a 10 kg/mq. Ovvero 0.1 mc/mq.

Modificato con delibera CC n. 33 del 1998.

ART. 11 RIFIUTI SPECIALI TOSSICO NOCIVI

Si intendono rifiuti tossico nocivi quelli che contengono o sono contaminati dalle sostanze nell'allegato al D.P.R. n. 915/1982 come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984, e quelli definiti nello stesso paragrafo, derivanti da particolari attività di produzione o di servizi.

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI

ART. 12 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dagli utenti del servizio e quindi prelevati dal gestore del servizio stesso.

Tali rifiuti solidi urbani interni, ingombranti e non ingombranti ed assimilabili ai rifiuti urbani da conferire al servizio sono accumulati a cura del produttore dei rifiuti stessi e conservati in modo da evitare qualsiasi dispersione ed effusioni maleodoranti e successivamente conferiti al servizio di raccolta con le modalità e nei luoghi prescritti dalla gestione del servizio che saranno opportunamente resi noti agli utenti.

ART. 13 RIFIUTI PRODOTTI DA STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE

Per quanto riguarda le norme relative allo smaltimento dei rifiuti prodotti da strutture sanitarie pubbliche e private, devono essere rispettate le disposizioni impartite con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della Sanità in data 24.05.1989 (G.U. N. 137 Serie Generale del 14.06.1989), ad eccezione dei punti N. 4 e 5 dell'allegato 1 del predetto Decreto in quanto annullati con sentenza del TAR del Lazio N. 125/90.

ART. 14 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI INGOMBRANTI

I rifiuti di cui al punto 2) dell'art. 8 del presente regolamento non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né possono essere abbandonati sul marciapiede o sulla rete stradale o su altri luoghi pubblici o di uso pubblico.

Il conferimento e l'asportazione di detti rifiuti avrà luogo secondo le modalità previste dalla deliberazione del G.R. N. 4/16175 del 19.12.1986.

Il conferimento dovrà avvenire, a cura dell'utente nel centro di raccolta, dotato di idonei contenitori scarrabili.

Il Comune provvederà a localizzare e realizzare tale centro , previo parere favorevole dell'USSL, garantendo:

- adeguata viabilità di accesso in relazione al numero ed al tipo di automezzi di cui è previsto il transito;
- possibilità di effettuare continui costanti controlli tesi a garantire una corretta conduzione dell'impianto;
- rispetto delle vigenti norme in materia di tutela igienico – sanitaria;

Il centro di raccolta sarà completamente recintato con materiale adeguato per un'altezza non inferiore a mt. 2,00.

L'accesso sarà realizzato con uno o più cancelli da chiudersi nelle ore notturne o in assenza del personale di sorveglianza.

L'area interessata alla posa dei cassoni e alla movimentazione dei rifiuti deve essere adeguatamente impermeabilizzata compreso l'eventuale realizzazione di rampe che si renderanno necessarie per un corretto e diretto scarico dei rifiuti nei contenitori.

Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a minimizzare l'impatto del centro sull'ambiente circostante quali la posa di siepi naturali o essenze di alto fusto.

Il conferimento dei rifiuti potrà avvenire secondo orari prefissati che saranno determinati con provvedimento del Sindaco, anche a carattere stagionale.

Durante gli orari di apertura deve essere garantita la presenza di personale di controllo.

Devono essere mantenute, in ogni momento, le migliori condizioni igienico – sanitarie anche attraverso lavaggi e disinfestazioni periodiche delle strutture fisse e mobili secondo le modalità che dovranno essere richieste dall'USSL.

E' vietato realizzare ammasso di rifiuti fuori dai contenitori.

Sono vietate le operazioni di cernita e di recupero dei materiali.

I contenitori colmati devono essere conferiti entro il termine massimo di 36 ore agli impianti di smaltimento autorizzati.

I contenitori in dotazione devono essere in numero tale da garantire una costante efficienza del centro, assicurando temporaneamente e quantitativamente, la corrispondenza tra il flusso di raccolta e il flusso di conferimento degli agli impianti di smaltimento.

Durante il conferimento ed il trasporto, devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare la dispersione dei rifiuti. E' consentito il conferimento dei rifiuti residui dell'attività di coltivazione di orti e giardini a condizione che gli stessi vengano confezionati in sacchi plastici, di idoneo spessore, chiusi alle due estremità.

All'interno del centro sarà realizzato un impianto di accumulo dei rifiuti urbani residui dell'attività di spazzamento stradale, con esclusione di quelli derivanti dalla pulizia dei pozzetti stradali in quanto speciali.

Tali materiali andranno stivati in idonei cassoni, separati da quelli per i rifiuti ingombranti, e conferiti agli stessi impianti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

E' vietata la dispersione sul terreno e lo scarico in discariche per materiali inerti.

ART. 15

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Il Comune istituisce la raccolta differenziata delle frazioni direttamente riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti solidi urbani quali la carta e cartone, il vetro, i materiali ferrosi e la plastica.

Saranno installati appositi contenitori in varia zone del territorio comunale in cui gli utenti sono tenuti a conferire in modo differenziato le varie frazioni direttamente riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti solidi urbani.

Il ritiro sarà effettuato periodicamente da parte di Azienda Concessionaria del Servizio che provvederà all'invio, al riutilizzo e al riciclo dei materiali raccolti.

E' inoltre facoltà del Comune avvalersi di associazioni di associazioni di volontariato, operanti sul territorio comunale che operino senza fini di lucro, per la raccolta differenziata delle frazioni direttamente riutilizzabili e riciclabili della carta, cartone, vetro e materiali ferrosi, così come previsto dall'art. 8 del Decreto Ministero dell'Ambiente del 29.05.1991.

ART. 16

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI RPOVENIENZA ALIMENTARE

Il Comune istituisce la raccolta differenziata e lo smaltimento degli oli e grassi vegetali ed animali residui della cottura degli alimenti originati da attività di ristorazione collettiva.

Il servizio di raccolta e smaltimento sarà effettuato secondo le seguenti modalità:

Ogni punto di ristorazione verrà dotato, a seconda delle dimensioni e dell'attività, di uno o più contenitori in acciaio inox di idonea capacità e di estetica gradevole, nei quali i produttori dei rifiuti provvederanno a conferire direttamente e separatamente gli oli ed i grassi.

A scadenze predeterminate (o occasionalmente a richiesta dell'utente) la ditta in possesso di autorizzazione Regionale provvederà alla raccolta mediante idoneo automezzo, dotato di cisterna, aspirandone il contenuto mediante una pompa.

Il prodotto sarà successivamente avviato ad impianto di trattamento per il recupero.

I contenitori devono essere posizionati dall'utente in locali chiusi ed a temperatura che non pregiudichino il servizio di vuotatura.

E' vietato smaltire insieme con gli oli ed i grassi eventuali scarti.

Tali rifiuti sono classificati speciali ai sensi degli art. 9 e 10 del presente regolamento.

ART. 17

RACCOLTA DEI RIFIUTI

La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e collettamento degli stessi fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto.

Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente titolo viene effettuato dal gestore del servizio entro il perimetro stabilito con delibera del Consiglio Comunale.

Detto perimetro si intende esteso a tutti gli utenti compresi nel perimetro stesso attraverso il sistema deliberato dal Consiglio Comunale.

L'utenza del servizio è obbligatorio e non ammette eccezione alcuna per tutti gli insediamenti esistenti sul territorio comunale comprese le case coloniche e le case sparse fatte salve le agevolazioni tariffarie previste dall'art. 8 comma 5 D.L. 02.03.1989 N. 66 convertito in Legge 24.04.1989 n. 144.

La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio sono stabilite con ordinanza del Sindaco d'intesa con il responsabile del servizio, in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore.

ART. 18

TRASPORTO DEI RIFIUTI

Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzature o da impianto al luogo del trattamento.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente regolamento.

I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

I rifiuti ospedalieri di cui all'art. 9 del presente regolamento, dopo la sottoposizione ad idonei trattamenti di disinfezione e di sterilizzazione devono essere immessi in appositi contenitori a perdere di adeguate

caratteristiche di resistenza e dotati di sistema di chiusura che eviti spandimenti accidentali del contenuto.

Tali contenitori vanno quindi immessi in un secondo contenitore di materiale rigido e resistente e munito di chiusura ermetica.

Detti contenitori devono essere facilmente distinguibili per colore o altra caratteristica specifica e recare con evidenza la dicitura “RIFIUTI OSPEDALIERI TRATTATI” .

Per detti rifiuti vanno inoltre rispettate le ulteriori disposizioni di cui al punto 2.2 della deliberazione 27 Luglio 1984 Comitato Interministeriale. Le norme di cui sopra vanno estese a case di cura, e simili, laboratori di analisi, ambulatori ecc.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Il trattamento comprende le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l’innocuizzazione compreso l’incenerimento, il deposito e la discarica del suolo o sul suolo in impianti ad interrimento controllato.

Il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo di appositi impianti autorizzati ai sensi del D.P.R. n. 915/1982 e delle Leggi Regionali regolanti la materia.

TITOLO III

NORME RELATIVE AI RIFIUTI URBANI ERICOLOSI

ART. 20 CONFERIMENTO

I rifiuti urbani pericolosi di cui al punto 4) dell'art. 8 del presente regolamento sono oggetto di conferimento separato presso i punti prestabiliti con ordinanza sindacale, in appositi contenitori efficienti e aggiornati secondo le più moderne tecnologie tendenti ad evitare conseguenti inquinamenti ed è perciò fatto divieto di conferimento insieme con i rifiuti urbani ordinari.

In particolare:

- batterie di veicoli: i rivenditori sono tenuti a ritirare quelle inservibili ed a conferire, previo ammasso, secondo le modalità di Legge per i rifiuti speciali, a Ditte specializzate che provvedono al riutilizzo e all'innocuizzazione dei componenti non reimpiegabili;
- pile e batterie a secco per usi diversi: i rivenditori sono tenuti ad installare presso ogni punto di vendita appositi contenitori forniti dal Comune cui gli utenti sono tenuti a conferire le pile e le batterie usate.

Il ritiro delle medesime sarà effettuato periodicamente dall'Azienda concessionaria del servizio che provvederà allo smaltimento mediante affidamento a Ditte specializzate ed autorizzate;

- i prodotti ed i relativi contenitori etichettati con i simboli "T" o "F": devono essere oggetto di un conferimento separato in appositi contenitori forniti dal Comune da parte dei pubblici esercizi che ne facciano commercio, delle utenze artigianali, agricole e di servizi che li usino abitualmente e dei privati che si disfino di prodotti non utilizzati, Il Comune per mezzo dell'Azienda concessionaria, effettuerà periodicamente lo smaltimento presso Aziende autorizzate.
- I prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti e avariati saranno conferiti separatamente e le farmacie o altri laboratori pubblici sono tenute ad installare, presso la loro sede, appositi contenitori forniti dal Comune cui gli utenti sono tenuti a conferire i farmaci inutilizzati. I contenitori dovranno essere adeguatamente contrassegnati e permettere l'introduzione di un solo farmaco per volta. Il ritiro sarà effettuato periodicamente all'Azienda concessionaria del servizio che

provvederà allo smaltimento mediante affidamento a Ditte specializzate e autorizzate.

- Lampade a vapori di gas tossici e tubi catodici: devono essere oggetto di conferimento separato, in appositi contenitori, da parte dei pubblici esercizi che ne facciano commercio delle utenze artigianali, agricole, e di servizi che li usino e dei privati. Il Comune, per mezzo dell'Azienda concessionaria, effettuerà periodicamente lo smaltimento presso Aziende autorizzate.
- Siringhe e aghi usati: devono essere oggetto di conferimento separato, in appositi contenitori adeguatamente contrassegnati, rigidi, impermeabili, con apertura sufficiente all'introduzione di una sola siringa alla volta, dislocati a cura e spese del Comune presso le farmacie e gli ambulatori pubblici. Le siringhe devono essere conferite complete di aghi e incappucciate. Il Comune, mediante l'Azienda concessionaria, provvederà periodicamente alla raccolta e allo smaltimento mediante incenerimento da parte del Consorzio Intercomunale di Valmadrera. Il trasporto delle siringhe deve avvenire in contenitori, separati dagli altri rifiuti e debitamente contrassegnati. Le siringhe raccolte devono essere disinfettate, secondo le indicazioni dell'USSL, e inserite in un primo contenitore e successivamente in un secondo contenitore impermeabile, impenetrabile agli aghi ed ermeticamente chiuso. Gli addetti alla raccolta devono essere muniti di guanti di adeguata resistenza. Per le disposizioni riguardanti il conferimento di siringhe ed aghi usati si fa riferimento alla circolare n. 4454 del 14.04.1988 dell'Assessorato Regionale alla Sanità ed alle indicazioni dell'USSL N. 16 con lettera del 13.10.1988.

ART. 21

RACCOLTA E STOCCAGGIO

La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi sarà effettuata da parte del gestore del servizio con veicoli dotati delle prescritte autorizzazioni, con la periodicità che sarà stabilita nell'ordinamento sindacale.

Detti rifiuti così raccolti saranno stoccati per classi omogenee, in locali idonei prestabiliti, che il concessionario deve aver destinato ai servizi di nettezza urbana, previa apposita etichettatura contenente l'indicazione del luogo e del giorno di raccolta, al fine del controllo del periodo di accumulo provvisorio consentito.

Per le batterie, previo asporto dell'elettrolita da inviare ad un impianto per trattamento chimico – fisico, le carcasse saranno avviate ad una discarica di 2 categ. B.

Lo stoccaggio non può superare le 10 tonnellate e comunque non può superare il quantitativo corrispondente a quello annualmente raccolto.

ART. 22
SMALTIMENTO DEFINITIVO

Trascorso il periodo di accumulo, i rifiuti saranno trasferiti per il definitivo smaltimento agli appositi impianti autorizzati allo stoccaggio, al trattamento e allo smaltimento definitivo.

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 23 DEFINIZIONE

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacente sulle strade od opere pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, laghi e simili.

ART. 24 RACCOLTA, TRATTAMENTO E SPAZZAMENTO

I servizi di raccolta, spazzamento dei rifiuti urbani esterni viene svolto dal Comune entro il perimetro definito con apposita delibera del Consiglio Comunale.

Il servizio di raccolta, di trasporto e di trattamento dei rifiuti prodotti sulle rive dei laghi, dei fiumi e simili nonché delle scarpate ferroviarie, autostradali, stradali nell'ambito del territorio comunale è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale e dell'eventuale concessionario.

In caso di inadempienza del titolare del rispettivo bene demaniale o dell'eventuale concessionario, il servizio sarà effettuato dal Comune fatta salva la rivalsa dell'onere nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

ART. 25 CONTENITORI PORTA RIFIUTI

Per il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico la gestione del servizio potrà installare nei vari punti ove sarà ritenuto necessario appositi contenitori per rifiuti cartacei.

E' proibito usare tali contenitori per il conferimento dei rifiuti interni, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi, vetri e simili.

ART. 26 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere

conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

ART. 27

PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

I proprietari, i locatori conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tal scopo le aree private urbane debbono essere opportunamente recintate, munite di necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma di inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione dell'ambiente.

ART. 28

PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte e scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo sia proveniente dalla propria attività o conseguente all'attività stessa, scaricando i rifiuti negli appositi cestini predisposti o gestiti dal servizio di raccolta.

ART. 29

AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico, come caffè, alberghi, ristoranti, e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata provvedendo a fornire i locali e le aree di appositi cestini raccoglitori.

I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura le aree di posteggio vanno perfettamente ripulite.

ART. 30
CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica.

In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere, alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

ART. 31
SERVIZI INTEGRATIVI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI

Sono di competenza del servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni:

- pulizia periodica delle fontane, fontanelle, gallerie, monumenti pubblici;
- espurgo dei pozzetti stradali e caditoie;
- defissione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite.

ART. 32
ASPORTO DI SCARICHI ABUSIVI

In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta rifiuti o di pulizia urbana, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, fermo restando le sanzioni previste.

In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale, inutilmente, provvederanno alla rimozione dei rifiuti, gli addetti al servizio pubblico raccolta rifiuti, con spesa a carico degli inadempienti.

ART. 33
SGOMBERO DELLA NEVE

In caso di nevicate l'appaltatore del servizio provvede a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante:

- rimozione o sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti degli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;

- lo spargimento di cloruri o di miscele criodrauliche per dissolvere neve o ghiaccio;

E' fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiare la pubblica via dello spalamento della neve dei marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato.

ART. 34 RIFIUTI DA ATTIVITA' EDILIZIE

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.

ART. 35 DIVIETI

- 1) E' vietato l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o adibite ad uso pubblico ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 10 Settembre 1982 n. 915.
- 2) E' vietata ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche controllate dai servizi comunali di smaltimento dei rifiuti.
- 3) E' vietato esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica nei giorni e fuori dalle ore precisate negli orari del servizio di raccolta.
- 4) E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall'Amministrazione per la raccolta dei rifiuti.
- 5) E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralciano il servizio stesso.
- 6) E' vietato il conferimento di imballaggi voluminosi nei recipienti di raccolta dei rifiuti che non siano stati precedentemente sminuzzati.
- 7) E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.
- 8) E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti della sede in cui sono stati collocati.
- 9) E' vietato inserire nei contenitori normali rifiuti di vetro o comunque prodotti che possono causare lesioni.
- 10) E' vietato conferire al servizio comunale di smaltimento rifiuti etichettati con la lettera "T" o "F" soggetti a particolare conferimento previsto dagli art. 18 e 19.
- 11) E' vietato conferire al servizio urbano i rifiuti pericolosi quali batterie, pile, soggetti a particolare conferimento come al punto precedente.

- 12) E' vietato conferire al servizio comunale di smaltimento prodotti farmaceutico soggetti a particolare conferimento come ai precedenti punti 10) e 11) del presente articolo oltre alle siringhe ed aghi usati.
- 13) E' vietato abbandonare le frazioni direttamente riutilizzabili e riciclabili dei residui solidi urbani, come carta, vetro, plastica e materiali ferrosi, fuori dai rispettivi contenitori previsti per la raccolta differenziata.
- 14) E' vietato smaltire rifiuti tossici nocivi al di fuori delle norme di cui all'art. 16 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915.
- 15) E' vietato il conferimento dei rifiuti speciali al servizio di smaltimento senza aver stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio.
- 16) E' vietato il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilabile ai rifiuti solidi urbani.
- 17) E' vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimento di olio e simili.

ART. 36 CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 104, comma2, del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 e dell'art. 7 del D.P.R. 10 Settembre 1982 n. 915 le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.

ART. 37 SANZIONI

Le violazioni al presente regolamento, ove non concretino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e/o penali previsto dal titolo V del D.P.R. 10 Settembre 1982 n. 915, art. 24 e seguenti o specifiche norme regionali.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della Legge 24 Novembre 1981 n. 689 recante norme sulla depenalizzazione.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 915/82 si applicano le pene e le ammende previste dall'art. 29 del citato D.P.R. n. 915/82.

Nei confronti del titolare degli enti ed imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservano le prescrizioni previste si applicano le pene e le ammende di cui agli art. 25, 26 e 27 del D.P.R. 10 Settembre 1982 n. 915.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38

OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al D.P.R. 10 Settembre 1982 n. 915, alla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984 modificata ed integrata con deliberazione dello stesso Comitato Interministeriale 13 Dicembre 1984, nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene – sanità e di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilabili.

ART. 39

EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge entra immediatamente in vigore.

Ogni disposizione locale, contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.